



## REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE MEDIAZIONE IN FAMIGLIA E COORDINAZIONE GENITORIALE PRESSO ADR PROGESTITALIA SRL

Premesso che

- la mediazione familiare è un percorso su base volontaria rivolto alla coppia di fatto o unita in matrimonio (con o senza figli), separata, divorziata, in corso di separazione o divorzio e mira alla riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito a separazione o divorzio;
- la mediazione in famiglia è un percorso su base volontaria rivolto a chiunque abbia bisogno di gestire in maniera costruttiva casi di conflittualità familiare non espressamente legati alla separazione;
- la coordinazione genitoriale è un percorso rivolto a genitori di figli minori, quando la perdurante conflittualità rappresenta un rischio evolutivo per i figli;
- che essi sono strumenti che favoriscono la risoluzione consensuale dei conflitti in ambito familiare e sono alternativi al giudizio in Tribunale (c.d. ADR);
- ADR Pro. Gest. Italia srl è Organismo di mediazione (iscritto al n. 93 del R.O.M.) che promuove e favorisce il ricorso agli strumenti di risoluzione consensuale delle controversie e dei conflitti alternativi al giudizio (c.d. ADR)
- Tutti i mediatori familiari di ADR Pro.Gest.Italia possiedono i requisiti di formazione e aggiornamento di cui al DM 151/2023.

Tutto ciò premesso con il presente Regolamento si intende regolamentare l'erogazione del servizio di mediazione familiare, mediazione in famiglia e coordinazione genitoriale presso ADR Pro.Gest.Italia.

### Art. 1) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il percorso si attiva con il deposito della domanda, singola o congiunta, presso la Segreteria di ADR Pro. Gest.Italia nelle modalità indicate nella domanda stessa. Alla ricezione della domanda, l'Organismo provvede a nominare il mediatore o il coordinatore genitoriale tra quelli iscritti nell'elenco dei mediatori familiari e coordinatori presso ADR Pro. Gest. Italia e a convocare la parte informandola della data e luogo del primo incontro. La parte istante può liberamente farsi parte attiva della comunicazione all'altra parte. Nel caso di domanda di mediazione singola il primo incontro si svolgerà solo nel caso in cui la parte chiamata farà pervenire adesione al primo incontro entro la data per esso fissata. Nel caso di mediazione congiunta le parti possono liberamente scegliere un mediatore tra quelli iscritti nell'elenco dell'Organismo.

### Art. 2) LUOGO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il primo incontro di mediazione familiare, mediazione in famiglia e coordinazione genitoriale e tutti quelli a seguire possono svolgersi, a discrezionalità del mediatore ma previo consenso delle parti, presso la sede dell'Organismo di mediazione, presso lo studio del mediatore o in altro luogo comunque ritenuto idoneo e atto a garantire la riservatezza tipica dell'intero procedimento. Il primo incontro e tutti quelli a seguire possono svolgersi a discrezionalità del mediatore ma previo consenso delle parti o se le parti ne fanno richiesta, anche in modalità telematica purché la stessa sia tale da garantire il rispetto della riservatezza. Il servizio viene erogato sull'intero territorio nazionale.



### 3) PRIMO INCONTRO

Il primo incontro di mediazione familiare e mediazione in famiglia è gratuito e in esso il mediatore illustra le caratteristiche, specificità e funzione della mediazione familiare, anche rispetto ad altri tipi di percorso; illustra la natura del primo incontro, la riservatezza, il proprio ruolo e informa sulla tariffa. Spetta alle parti decidere se iniziare il procedimento. La decisione va comunicata al mediatore al termine del primo incontro o entro i 4 giorni successivi contattando il mediatore stesso nelle modalità che egli avrà indicato alle parti in sede di primo incontro. Nel caso in cui le parti decidano di iniziare la mediazione, il mediatore consegnerà loro il “Consenso alla mediazione familiare” che gli sarà restituito, compilato e firmato, prima dell’inizio del secondo incontro nelle modalità da lui stesso indicate.

#### Art. 3) PARTECIPAZIONE DEGLI AVVOCATI

Nel percorso di mediazione familiare, se le parti lo desiderano, possono presenziare al primo incontro insieme ai loro Avvocati. La partecipazione degli Avvocati è volontaria ed è limitata al primo incontro informativo. Ai successivi incontri le parti partecipano personalmente senza l’assistenza dei loro Avvocati salvo che nel corso del procedimento il mediatore ritenga necessario estendere la partecipazione degli Avvocati ad uno o più incontri.

Nei casi di mediazione familiare in pendenza di una procedura giudiziaria, la parte costituita in giudizio ha facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato al primo incontro di mediazione, agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo

Negli incontri di mediazione in famiglia è esclusa la partecipazione degli Avvocati.

Nel percorso di coordinazione genitoriale, gli Avvocati dovranno essere presenti solo al primo incontro informativo sul metodo.

#### Art. 4 ) SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E COMPORTAMENTO DELLE PARTI

Gli incontri di mediazione familiare e mediazione in famiglia sono improntati al rispetto della riservatezza che riguarda le parti stesse e le dichiarazioni emerse. E’ fatto divieto al mediatore di relazionare in merito ai contenuti dei singoli incontri. Il divieto del mediatore di relazionare in merito ai contenuti dei singoli incontri si estende ai servizi sociali e al giudice quando la mediazione è stata attivata su impulso del giudice o dei servizi sociali.

Le parti si impegnano a mantenere uno spirito collaborativo e leale durante gli incontri di mediazione, a rispettarsi l’un l’altro, a sospendere un eventuale percorso giudiziale e a non intraprendere ulteriori azioni giudiziarie, a non chiamare il mediatore a testimoniare in Tribunale e non usare in nessun caso le informazioni emerse nel corso degli incontri per ledere o arrecare danno all’altra parte. Entrambe le parti o anche una sola possono interrompere in qualunque momento il percorso.

#### Art. 5) IL MEDIATORE FAMILIARE

Il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo. Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.



L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità del professionista e riservatezza.

Il mediatore familiare esercita l'attività di mediazione con imparzialità, neutralità e assenza di giudizio nei confronti delle parti, promuovendo fra loro un processo equilibrato e incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo.

Il mediatore familiare viene nominato tra quelli iscritti nell'elenco tenuto presso Adr Pro.Gest.Italia.

All'atto della nomina il mediatore compilerà una dichiarazione di accettazione dell'incarico con la quale si impegna a condurre gli incontri in modo da garantire la sua imparzialità, neutralità e riservatezza.

Il mediatore è libero di condurre gli incontri nel modo che ritiene più opportuno, in considerazione delle circostanze del caso e della sua funzione, di aiutare le parti a riattivare la comunicazione tra loro e raggiungere l'accordo. Ogni mediatore è libero di condurre gli incontri seguendo il proprio modello di riferimento.

Il mediatore è libero di interrompere il percorso ogni qualvolta ravvisa che la mediazione familiare o mediazione in famiglia non si rivela essere lo strumento adatto alle parti, per le loro specifiche esigenze, per il problema proprio che le parti si trovano a vivere, nel caso in cui il comportamento di una o entrambe le parti sia tale da impedire il sereno e fattivo proseguimento del percorso e in ogni altra circostanza in cui lo riterrà necessario.

Il mediatore interrompe il percorso quando l'interruzione è richiesta da una o entrambe le parti e quando non è più in grado di assicurare la neutralità o l'imparzialità necessarie alla continuazione del percorso.

Il mediatore è tenuto a comunicare alle parti la sua intenzione di interrompere o non iniziare il percorso indicando anche, se possibile, il tipo di intervento più adatto alla coppia.

## Art. 6) TARIFFE PER LA MEDIAZIONE FAMILIARE

All'atto del deposito della domanda di mediazione familiare la parte è tenuta a corrispondere unicamente le spese vive di notifica pari a

Spese Postali raccomandata AR1 NAZIONALI € 12,50 • Spese Postali raccomandata AR1 INTERNAZIONALI € 20,00

da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate nella domanda stessa, riportando nella causale il riferimento al fatto che trattasi di mediazione familiare. La ricevuta di pagamento va allegata e inviata unitamente alla domanda di mediazione.

Nessuna spesa di notifica è dovuta nel caso di domanda congiunta.

Se le parti decidono di iniziare il percorso di mediazione l'indennità è di 80€ oltre IVA ed è da intendersi riferita ad ogni incontro di mediazione. Le parti sono responsabili in solido del versamento dell'importo. L'importo di 80€ oltre IVA va corrisposto prima di ogni incontro di mediazione a mezzo bonifico bancario alle stesse coordinate indicate nella domanda di mediazione.

In nessun caso la tariffa può essere vincolata al risultato ottenuto.

Nel percorso di coordinazione genitoriale le parti sono tenute a corrispondere l'indennità anche per il primo incontro.



## Art. 7 CONCLUSIONE DEL PERCORSO

Il percorso di mediazione si conclude: a. con la stesura da parte del mediatore dell'accordo come negoziato dalle parti; b. con l'abbandono del percorso da parte di una o entrambe le parti; c. con la comunicazione da parte del mediatore di non inizio o non proseguimento del percorso; d. quando la parte chiamata non aderisce all'invito in mediazione della parte che ha depositato la domanda.

## ART. 8 – RESPONSABILITA' DELLE PARTI

E' di competenza e responsabilità esclusiva delle parti: a. la scelta dell'Organismo di mediazione, b. la veridicità delle informazioni dichiarate, c. le informazioni riportate nella domanda di mediazione.

## ART. 9 - RISERVATEZZA

Ferme le disposizioni relative al segreto professionale, il mediatore familiare si attiene al segreto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti. Sono tenuti al rispetto del segreto di cui al primo periodo, oltre ai mediatori familiari, anche i praticanti e tutti coloro che eventualmente assistono agli incontri previsti per lo svolgimento dell'attività. Salvo i casi di esenzione dal segreto professionale previsti dalla legge, entrambe le parti possono esentare il mediatore familiare dal segreto professionale previsto dal presente comma prestando l'assenso scritto.